

Allegato n° 2 alla delibera n. 64 del Consiglio di TAAEC del 20/12/2018

Regolamento del Gruppo di Riesame del Corso di Studio in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e definisce la composizione del Gruppo di Riesame del CdS, d'ora in avanti denominato Gruppo di riesame del Corso di Studio in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila (TAAEC).

Art 2. Istituzione

Il Presidente di CdS nomina il Gruppo di Riesame che rimane in carico per l'intero mandato del Presidente. Durante i tre anni, in caso di dimissione di uno dei componenti il Presidente potrà nominare un sostituto.

Art 3. Composizione

Il Gruppo di riesame è composto dal Presidente di CdS (Responsabile del riesame), da eventuali altri docenti del CdS, da un rappresentante degli studenti, dal Responsabile dell'Unità Didattica e da almeno un rappresentante del mondo del lavoro.

Art 4. Funzioni

4.1 Il Gruppo di riesame ha il compito di svolgere un processo di riesame periodico e programmato, con scopo di:

1. verificare l'adeguatezza e l'efficacia del corso di studio
2. ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

L'attività di riesame svolta dal Gruppo di riesame si articola su:

- gli effetti delle azioni correttive già intraprese negli anni accademici precedenti;
- i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi di dati quantitativi (ingresso nel modo universitario, regolarità del percorso di studio, ingresso nel mondo del lavoro, opinione degli studenti e dei laureati) o da problemi osservati o segnalati sul percorso di formazione;
- gli interventi volti a introdurre azioni correttive sugli elementi critici messi in evidenza o ad apportare miglioramenti.

4.2 Il Gruppo di riesame è chiamato a predisporre il rapporto di riesame del corso di studio che può essere annuale o ciclico. In particolare:

- il riesame annuale viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo e promuovere il miglioramento dell'efficacia delle attività di formazione, dei loro strumenti, dei servizi e delle infrastrutture.
- il riesame ciclico viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del corso di studio e della periodicità dell'accreditamento e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Il rapporto mette in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal corso di studio per conseguirli.

Il riesame ciclico non può pertanto sostituire il riesame annuale che deve essere redatto obbligatoriamente ogni anno in quanto le prospettive di analisi sono differenti.

In caso di modifica di ordinamento, occorre redigere necessariamente, oltre al riesame annuale anche il riesame ciclico.

4.3 I soggetti direttamente ed attivamente coinvolti nel processo di redazione del riesame sono:

- Il Gruppo di riesame del CdS, responsabile del riesame, con funzione di compilazione del format/modello disponibile;
- Responsabile Qualità di Dipartimento, con funzione di validazione dei rapporti dei CdS del proprio Dipartimento
- Il Consiglio di Dipartimento e di CdS, con funzione di approvazione dei rapporti dei CdS

Art.5 Attività

5.1 Il Gruppo di riesame deve essere operativo durante tutto il periodo durante il quale rimane in carica, riunendosi più volte in occasione della compilazione del rapporto di riesame.

5.2 Le sedute del Gruppo di riesame sono convocate dal Presidente di CdS, che ne stabilisce anche l'ordine del giorno, con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista, e si svolgono secondo le normali regole che si applicano in genere agli organi collegiali.

Art. 6 Approvazione del Regolamento

6.1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento. Eventuali modifiche necessiteranno di approvazione e deliberazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

6.2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute in fonti normative equivalenti o minori con esso in contrasto.